

Roberto Melchiorre

---

CRISI DELLO STATO  
COLLASSO ECONOMICO  
QUESTIONE MORALE



ARMANDO  
EDITORE

# Sommario

---

<i>Tre problemi fuorvianti</i>	9
1. La questione morale	10
2. La questione culturale	12
3. La questione del rispetto della Costituzione	15
<i>L'evidenza dei fatti</i>	21
1. Il Pil e i redditi individuali	21
2. La crescita costante delle entrate della p.a. attraverso i tributi	24
3. La pressione fiscale	36
4. L'aumento della spesa pubblica, del deficit e del debito dello Stato	41
5. L'evasione fiscale	55
6. La quantità e la qualità dei beni e dei servizi pubblici	65
<i>È una questione di libertà e di sopravvivenza</i>	71
<i>Fonti bibliografiche</i>	79

## Indice delle figure

---

Figura 1. <i>Spesa del settore pubblico in percentuale sul Pil in cinque Paesi (1982)</i>	18
Figura 2. <i>Spesa pubblica in percentuale sul Pil in dodici Paesi (1982)</i>	19
Figura 3. <i>Trend del Pil in Italia dal 1700 al 2005 (base 1817 = 1)</i>	23
Figura 4. <i>Trend del Pil pro-capite in Italia dal 1700 al 2005 (base 1817 = 1)</i>	23
Figura 5. <i>Indebitamento netto 1980-2009 in valore assoluto</i>	32
Figura 6. <i>Indebitamento netto in percentuale del Pil</i>	32
Figura 7. <i>Pressione fiscale e composizione del prelievo</i>	37

## Indice delle tabelle

---

Tabella 1. <i>Entrate fiscali come percentuale del Pil</i>	27
Tabella 2. <i>Entrate Valori percentuali in rapporto al Pil</i>	28
Tabella 3. <i>Entrate Valori assoluti</i>	29
Tabella 4. <i>Tassi di crescita medi in termini reali</i>	33
Tabella 5. <i>Uscite amministrazioni pubbliche in valori assoluti</i>	34
Tabella 6. <i>Uscite amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil</i>	35
Tabella 7. <i>Le principali imposte italiane 2008</i>	36
Tabella 8. <i>Pressione fiscale reale e nominale</i>	39
Tabella 9. <i>Peso del fisco a carico delle PMI</i>	40
Tabella 10. <i>Variazioni tassi di interesse</i>	52
Tabella 11. <i>Spese correnti e per interessi</i>	53
Tabella 12. <i>Debito pubblico</i>	54
Tabella 13. <i>Economia sommersa</i>	59
Tabella 14. <i>Evasione IVA in rapporto al Pil</i>	60
Tabella 15. <i>Spesa pubblica per funzioni in rapporto al Pil</i>	67

## Tre problemi fuorvianti

---

Nell'affrontare il discorso sulla fiscalità, si parte, istintivamente, quasi sempre, dal problema dell'evasione. La questione tributaria, infatti, è stata sintetizzata anche recentemente con la frase: “pagare di meno, pagare tutti”<sup>1</sup>, dando per scontata una verità, puntualmente smentita dai fatti, che una riduzione dell'evasione si traduca immancabilmente in un alleggerimento della pressione fiscale.

L'evasione, al contrario, non rappresenta il fulcro della fiscalità, anche se, costituendone un aspetto patologico importante, ne rileva le disfunzioni e i limiti più vistosi.

Nel tentativo di interpretare lo strano atteggiamento di chi muove dai difetti, invece che dalle ragioni fondanti, si deve ammettere che molte persone, pur riconoscendo in generale la necessità di contribuire al finanziamento dei beni e dei servizi pubblici (dalla sanità alle strade, dalle scuole alla difesa, alla giustizia, ecc.), considerano le imposte anche da un altro punto di vista, vale a dire come una riduzione della libertà individuale, un sacrificio al quale non corrisponde un adeguato compenso in termini di beni e di servizi pubblici, una prepotenza da parte dello Stato per rimpinguare sistematicamente le casse pubbliche, saccheggiate dall'inefficienza e dalla corruzione dei suoi rappresentanti.

L'atteggiamento più comune, tuttavia, è quello di interpretare il problema da tre diversi punti di vista, tutti più o meno fuorvianti, quali quello di un maggiore o minor grado di onestà, quello di un elevato o di un basso livello culturale, quello, al limite, del rispetto o del disprezzo della Costituzione.

---

<sup>1</sup> F. Forte in un articolo apparso sul quotidiano “Il Giornale” del 7.9.2010.

Dal punto di vista etico, si tende a individuare categorie di lavoratori onesti e categorie di operatori economici disonesti.

Dal punto di vista culturale, si attribuisce agli italiani una specifica caratteristica antropologica, di congenita avversione alle imposizioni fiscali.

Dal punto di vista del rispetto della Costituzione, si paventa l'esistenza di un fantomatico partito degli evasori, propensi a smantellare lo Stato sociale, così come concepito dai padri costituenti.

## 1. La questione morale

Il regime di tassazione che vige attualmente in Italia, in prevalenza fondato sulla tassazione aziendale, crea agevolmente, accanto a situazioni di vera e propria persecuzione nei confronti delle aziende e di tutti coloro che con le aziende di una certa dimensione intreccino rapporti economici, vaste aree di franchigia fiscale (autonomi, piccole aziende). I cittadini che cercano una spiegazione, non trovandone alcuna accettabile offerta dagli studiosi (economisti, giuristi o esperti contabili), si affidano a categorie grossolane come “senso civico-egoismo”, “onestà-disonestà”<sup>2</sup>.

Si tratta di paradigmi importanti che, tuttavia, applicati, come normalmente accade, a determinate categorie di cittadini tra loro contrapposte, come i lavoratori dipendenti (civili e onesti) da una parte e gli operatori autonomi (cattivi e disonesti) dall'altra, lasciano perplessi gli osservatori attenti e dotati di una certa capacità critica. Senso civico e morale hanno poco a che vedere con il mestiere di vita spesso casualmente esercitato da ciascuno. Al limite, è più ragionevole parlare di senso civico dei tedeschi e degli svizzeri rispetto allo spirito anarchico degli italiani e dei greci, notoriamente meno ligi all'osservanza delle regole. Ma se anche in questo caso non è giusto generalizzare, ancor meno lo è quando si parla di dipendenti pubblici o di lavoratori autonomi, giacché i primi possono contemporaneamente appartenere anche alla seconda categoria, almeno ove svolgano in nero un secondo lavoro.

---

<sup>2</sup> R. Lupi, *Tassazione aziendale in cerca di identità*, supplemento a «Dialoghi tributari», n. 2/2010, p. 52 e ss.

Altrettanto può dirsi dei proprietari e degli inquilini, potendo entrambi appartenere contemporaneamente all'una e all'altra categoria e comportarsi, di conseguenza, da "onesti" come inquilini e da "disonesti" come proprietari.

Un siffatto comportamento schizofrenico si riscontra anche in quegli individui che si mostrano scrupolosi su ricchezze palesi ed evasori su ricchezze nascoste, o disponibili ad accettare sconti evadendo l'Iva in veste di consumatori e a pagarla in veste di produttori.

Mentre la spiegazione moralistica non rende conto dei motivi dell'evasione, essa provoca ingiustamente gravi dissapori tra i vari gruppi sociali, additando al pubblico ludibrio persone che, tra l'altro, creano lavoro, produzione e reddito e, nonostante ciò, si sentono colpevolizzate e disprezzate<sup>3</sup>.

La contrapposizione sociale cresce quando gli "autonomi" si sentono autorizzati a ritorcere le accuse, tacciando i dipendenti di comportamenti "disonesti" a essi più consoni (assenteismo, doppio lavoro in nero, perdite di tempo, piccola o grande corruzione).

Una colpevolizzazione generale, che si può estendere di volta in volta agli uomini politici, o agli amministratori pubblici e privati, non giova a nessuno, nemmeno ai dipendenti e ai consumatori, che da ogni attività economica traggono occupazione, consumi e benessere.

Gli evasori non possono essere, quindi, equiparati ai ladri, giacché i primi promuovono l'attività economica, creano e diffondono reddito, del quale verrebbero privati, i secondi sottraggono invece ricchezze prodotte da altri. Mettere in carcere tutti gli operatori economici potrebbe assicurare anche una forma di uguaglianza, ma un'eguaglianza accompagnata da un'assoluta povertà.

Giustamente Vilfredo Pareto, all'inizio del '900, ammoniva che la storia insegna che le spoliazioni il più delle volte finiscono per uccidere "la gallina dalle uova d'oro".

L'impulso primitivo e cieco di cercare comunque e sempre un colpevole favorisce la concentrazione della lotta verso un unico comune nemico. Poiché il più facile bersaglio è l'azienda, o meglio la grande azienda, che non nasconde, ma normalmente dichiara la ricchezza,

---

<sup>3</sup> Cinica applicazione moderna dell'antico principio romano del *Divide et impera*. Vedi anche *ibidem*.

posseduta e prodotta, il controllo fiscale si concentra sul dichiarato e crea e aggrava fino al paradosso quello che, a causa soprattutto della tendenza a scovare una presunta “evasione interpretativa”, è stato acutamente definito “l’inferno del contribuente”, in contrapposizione al “paradiso dell’evasore”<sup>4</sup>.

## 2. La questione culturale

La tendenza che considera le imposte come un pesante limite alla libertà individuale viene attribuita dai commentatori a una particolare peculiarità psicologica e/o culturale degli italiani, che, tra le popolazioni più evolute dei Paesi occidentali, godrebbero, per questo motivo, del triste primato dell’evasione fiscale.

Orbene, un rapido sguardo alle premesse culturali del popolo italiano rende meno categorica e sicura un’affermazione di questo genere.

Nella tradizione culturale dell’Italia un posto prevalente spetta ancor oggi al magistero e alla storia del cristianesimo, che nel Vangelo usa il termine di “pubblicano” (l’esattore delle imposte) con una connotazione per lo più negativa<sup>5</sup>.

Lo stesso Gesù fu condannato con l’accusa, fra le altre, di aver incitato il popolo a non pagare i tributi.

La dottrina della chiesa, ad ogni modo, si è sempre schierata inequivocabilmente a difesa delle prerogative della persona, da anteporre a quelle dello Stato e alle sue eccessive pretese.

S. Gregorio, nei suoi *Dialoghi* (del 600 d.C. circa), sostiene, infatti, che “Dio punirà chi ripristina una vecchia tassa”.

Nei *Miracoli di S. Benedetto* (di un monaco di Fleury del IX secolo d.C.) si legge di continui interventi divini punitivi contro gli esattori delle tasse<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> R. Lupi, *Evasione fiscale, paradiso e inferno*, IPSOA, Milano, 2008.

<sup>5</sup> Cfr. ad es. Luca 19, 1-3 che racconta di Zaccheo, raccoglitore delle imposte e perciò peccatore, che, per essere stato perdonato, restituisce 4 volte quanto ha *rubato* ed offre ai poveri la metà dei suoi beni.

<sup>6</sup> Cfr. Ch. Adams, *For Good and Evil (L’influsso della tassazione nella storia dell’umanità)*, Edizione Liberlibri, Macerata, 2008, p. 191.

S. Tommaso d'Aquino, nella *Summa Theologica*, ha affermato che se i principi tassano troppo, allora si tratta di furto, come lo è il furto con scasso.

Verso la fine del XVII secolo Basilius Faber, nel suo *Thesaurus hereditatis scholasticae*, definisce l'ispettore delle tasse un impostore che sprema il popolo per trarne il denaro<sup>7</sup>.

Contrari a un'opprimente e ingiustificata fiscalità si sono pronunciati, in tempi più recenti:

- il papa Leone XIII, nell'enciclica *Rerum Novarum* (1891) raccomanda che la proprietà privata non sia oppressa da imposte eccessive e che è ingiustizia e inumanità esigere dai privati più del dovere sotto pretesto d'imposte;
- il papa Pio XI, nell'enciclica *Quadragesimo anno* (1931) afferma che è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le loro forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità;
- il papa Giovanni Paolo II, nell'enciclica *Centesimus annus*, parlando della carità, limita il dovere del cristiano a sovvenire il povero col proprio *superfluo* e, solo ove ciò sia *indispensabile* alla vita del povero, anche con il necessario.

Anche la tradizione religiosa e laica europea, come quella occidentale in genere, alla quale quella italiana appartiene, contiene inequivocabili segni di una mentalità e di una cultura avverse all'eccesso di tassazione.

Lo sciopero e la rivolta fiscale hanno dato vita, di volta in volta, alla *Magna charta libertatum* (1215), che ha separato il potere di tassare dal potere di spendere, alla monarchia costituzionale britannica (1649), alla Dichiarazione d'indipendenza americana (1776), alla Dichiarazione dei Diritti dell'uomo e del cittadino, emanata durante la rivoluzione francese (1789)<sup>8</sup>.

Il limite invalicabile di ciò che lo Stato può chiedere alla persona, alla famiglia e all'impresa è un cardine anche nella tradizione liberale classica, ed è stato trattato ampiamente da J. Locke<sup>9</sup>, da Adam

---

<sup>7</sup> A. Santoro, *L'evasione fiscale*, Il Mulino, Bologna, 2010, p. 81.

<sup>8</sup> O. Giannino, *Contro le tasse*, "Libero", 2007, p. 11.

<sup>9</sup> J. Locke, *Due trattati sul governo*, 1690.

Smith<sup>10</sup>, da J. Stuart Mill<sup>11</sup>, da F. Bastiat<sup>12</sup>, da L. von Mises<sup>13</sup>, da August von Hayek<sup>14</sup>.

Lo stesso limite è stato accolto dalla scuola storica di economia politica italiana a inizio del XX secolo, da Francesco Ferrara<sup>15</sup> ad Antonio De Viti de Marco a Vilfredo Pareto<sup>16</sup>.

Una diversa tradizione culturale, altrettanto indicativa, ha giocato, tuttavia, in Europa e in Italia, in senso contrario.

Negli stessi Vangeli si trova la proposizione di Gesù di “dare a Cesare ciò che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio”<sup>17</sup>.

Lo Stato moderno che si è affermato da noi è anche tributario di Niccolò Machiavelli, che ha separato la morale dalla politica e il principe dai sudditi, di Giovanni Botero<sup>18</sup> e della sua “ragion di Stato”, di Jean Bodin<sup>19</sup> e della sua religione giustificatrice di uno Stato feticcio.

La cultura italiana, inoltre, è la creatura spontaneamente più legata (almeno per tutta la seconda metà del XX secolo) all’idea dello Stato totalitario di matrice marxista, labriolana e gramsciana<sup>20</sup>.

Questi precedenti culturali richiamati per ultimi hanno contribuito a rendere un gran numero di cittadini non solo più acquiescenti alle pretese e ai capricci del fisco di quanto non avvenga presso popoli più fortunati, ma soprattutto più predisposti a credere nella bontà di uno Stato onnipotente, sinonimo di una giustizia sociale tanto maggiore, quanto più elevate siano le spese pubbliche, fino a dichiarare che le “tasse sono bellissime”<sup>21</sup>.

---

<sup>10</sup> A. Smith, *La ricchezza delle nazioni*, 1776.

<sup>11</sup> J. Stuart Mill, *Principi di economia politica*, 1848.

<sup>12</sup> F. Bastiat, *Armonie economiche*, 1850.

<sup>13</sup> L. von Mises, *Liberalismo*, Rubettino, Soveria Mannelli, 1927.

<sup>14</sup> A. von Hayek, *Prezzo e produzione*, 1931.

<sup>15</sup> F. Ferrara, *Lezioni di economia politica*, Zanichelli, Bologna, 1934.

<sup>16</sup> O. Giannino, *op. cit.*, p. 21.

<sup>17</sup> Matteo 22, 17-21.

<sup>18</sup> G. Botero, nell’opera *Della ragion di Stato*, considera lo Stato come un dominio assoluto e stabile sui popoli e la ragion di Stato come l’insieme di tutti i metodi e gli strumenti necessari e opportuni per conservare e gestire questo dominio.

<sup>19</sup> J. Bodin, *Sei libri sullo stato*, 1576.

<sup>20</sup> R. Melchiorre, *Storografi italiani del Novecento*, Aletti, Villalba di Guidonia, 2010.

<sup>21</sup> Dichiarazione fatta dal ministro T. Padoa Schioppa in occasione di una trasmissione televisiva del 2007 (*In mezz’ora*, condotta da Lucia Annunziata).

Purtroppo, l'incontro e il contrasto tra i due diversi canali culturali non ha prodotto in Italia né un sistema più giusto, né uno più efficiente. Anzi, negli ultimi due decenni la lotta si è fortemente estremizzata ed ha generato due politiche assolutamente contrastanti, che, nell'alternarsi delle forze al governo, hanno mirato, ciascuna per la sua parte, a vanificare e annullare i risultati ottenuti dall'altra.

La pretesa propensione degli italiani all'evasione, pertanto, ove fosse provata e risultasse quantitativamente significativa, sarebbe il frutto di altre cause, ben più univoche e determinanti di una pretesa uniforme tradizione culturale, che non è assolutamente identificabile in modo lineare.

### **3. La questione del rispetto della Costituzione**

L'atteggiamento di rispetto della Costituzione italiana, erroneamente inteso come intangibilità del testo, tanto strumentalmente rivendicato da parte di alcune forze politiche, non mostra nella realtà di avere molto ispirato, negli ultimi sessanta anni, nessuna delle fasi delle diverse riforme tributarie.

A tale riguardo è opportuno rammentare che lo Statuto albertino (1848), all'art. 30, già fissava il limite fondamentale che nessun tributo poteva essere imposto o riscosso se non consentito dalla Camera e sanzionato dal re, a tutela del principio generalissimo del "*no taxation without representation*".

Il principio contenuto nello Statuto albertino è stato ripreso dall'articolo 23 della Costituzione repubblicana, che prescrive che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non per legge.

Anche l'articolo 53 della Costituzione, che introduce il concetto della capacità contributiva (più opportunamente definibile come capacità economica) e stabilisce la progressività del prelievo fiscale, a difesa, nelle intenzioni, dei contribuenti più deboli, era sostanzialmente ispirato a principi analoghi, di tutela dei diritti naturali dell'individuo, preesistenti e superiori alle pretese dello Stato.

La Corte Costituzionale, dal canto suo, con sentenza n. 21 del 31

marzo 1961, aboliva l'abietto principio del “*solve et repete*”, inopinatamente introdotto nel 1866 dalla Corte di Cassazione di Torino.

Senonché, lo spirito e la lettera degli articoli 23 e 53 della Costituzione e la sentenza della Corte del 1961 sono da decenni completamente ignorati, vilipesi e traditi, nonostante l'emanazione della fondamentale legge 212 del 27 luglio 2000, che avrebbe dovuto rafforzarli, pomposamente ma inutilmente definita come *Statuto dei diritti del contribuente*. Questa legge traduce in norme più dettagliate alcuni principi generali, come nella disposizione che vieta che i termini stabiliti per la prescrizione e la decadenza in materia fiscale possano essere modificati da leggi speciali, come in quella che stabilisce che in nessun caso l'adozione di norme fiscali interpretative possa essere disposta se non per legge ordinaria, come in quella che vieta in ogni caso che l'adozione di nuovi tributi possa avvenire attraverso lo strumento del decreto legge.

Ebbene, mai norme costituzionali e principi generali dell'ordinamento giuridico<sup>22</sup> sono stati più violati di quelli appena enunciati. La sentenza della Corte Costituzionale del 1961 è stata presto trascurata e definitivamente vanificata dal D.L. n. 78/2010, che limita, fino a renderlo inservibile, il ricorso alla richiesta di sospensione del pagamento. La norma che riguarda l'immodificabilità dei termini di prescrizione e decadenza è stata violata dalla legge sul condono fiscale per le situazioni non condonate. L'intero diritto tributario italiano si fonda, oltre che su molti decreti legge, su numerosissime norme meno che regolamentari, quali le circolari delle varie agenzie tributarie.

Analoghe considerazioni possono farsi con riferimento all'articolo 53 della Costituzione, che sancisce il principio della progressività del prelievo fiscale.

Tale principio, esaltato in origine, ma solo con riferimento ai redditi delle persone fisiche, non è stato mai applicato ai redditi delle

---

<sup>22</sup> C. Siciliotti, *Serve un clima di fiducia tra stato e cittadino*, in «Dossier Lazio 2010» allegato a “il Giornale” del 15/12/2010: «In questi anni, lo statuto del contribuente è stato derogato talmente tante volte, a danno del cittadino, per mere esigenze di cassa, da contribuire quasi di più ad accrescere nei cittadini l'indignazione e la consapevolezza dell'essere spesso trattati come sudditi, piuttosto che la soddisfazione di vivere in uno Stato di diritto».

imprese, né ai redditi da capitale, né alle imposte indirette, tutti improntati a caratteri di proporzionalità o di regressività più o meno accentuata. Il pasticcio che ne è derivato è stato enorme. Le esigenze di equità sociale non erano garantite, infatti, dalla progressività delle aliquote sui redditi delle persone fisiche, che, per effetto del *fiscal drag*, del “sostituto d’imposta” e della ritenuta alla fonte, dell’inconsistenza o dell’insussistenza della *no tax area*, spingevano i redditi reali medio-bassi verso più alte aliquote. Le aliquote minime, d’altro canto, venivano alzate e quelle più alte venivano ripetutamente abbassate e lo Stato otteneva di fatto per questa via lo sconvolgente risultato di innalzare in 26 anni (dal 1970 al 1996) la pressione fiscale di ben 18 punti percentuali (dal 25% al 43%). La maggior parte dell’onere ricadeva, pertanto, sulle spalle dei lavoratori dipendenti e a favore di quelli autonomi e delle imprese familiari di piccole e medie dimensioni, garantendo ad essi di fatto una sostanziale franchigia fiscale.

Comunque siano andate le cose, la progressività continua a non riguardare né i redditi d’impresa, né le rendite finanziarie, né le imposte indirette, mentre si afferma sempre più la convinzione che essa vada ulteriormente attenuata anche per le imposte sulle persone fisiche, riducendo e abbassando le aliquote, fino a introdurre un’aliquota unica, la *flat tax*<sup>23</sup>, sia perché a causa dell’inflazione la progressività si risolve sempre più a danno dei meno abbienti, sia perché è la fonte di una sempre più accentuata pressione fiscale, che è divenuta via via più intollerabile, sia perché la progressività è punitiva per i redditi discontinui nel tempo<sup>24</sup>, sia perché la situazione patrimoniale di partenza, personale o familiare, è sempre più importante, soprattutto in un contesto di impoverimento generale dei redditi da lavoro dipendente<sup>25</sup>, sia infine perché alte aliquote marginali spingono irresistibilmente le classi agiate verso un più alto tasso di evasione<sup>26</sup>.

---

<sup>23</sup> Cfr. O. Giannino, *op. cit.*, p. 92.


<sup>24</sup> R. Lupi, *Tassazione aziendale in cerca di identità*, cit., p. 111.

<sup>25</sup> Ivi, p. 115.

<sup>26</sup> Secondo la c.d. *curva di Laffer* (si tratta di una curva a campana che mette in relazione l’aliquota di imposta con le entrate fiscali che l’economista della Università della California meridionale impiegò per convincere l’allora candidato alle presidenziali del 1980 R. Reagan a diminuire le imposte dirette; Laffer ipotizzò che esiste un livello del

Ancora dal punto di vista del dettato costituzionale non può non ricordarsi il mancato rispetto dell'ultimo comma dell'art. 81, che prevede l'obbligo della copertura finanziaria di ogni legge di spesa. La norma, interpretata estensivamente (v. sent. C. Costituz. n. 1 del 1966) nel senso che la spesa può essere coperta anche da entrate di esercizi futuri, genericamente postulati, è stata, di fatto, del tutto vanificata e non è più in grado di raggiungere lo scopo del contenimento della spesa e del debito pubblico<sup>27</sup>, che, in verità, con la loro esplosione e la loro inarrestabile crescita, incidono su tutti i problemi dei quali si discute in questo saggio (v. figure n. 1 e n. 2).

Figura 1. *Spesa del settore pubblico in percentuale sul Pil in cinque Paesi (1982)*




Fonte: Nazioni Unite; ristampato in J.E. Stiglitz, *Economics of the Public Sector*, New York, W.W. Norton, 1988.

prelievo fiscale oltre il quale l'attività economica non è più conveniente e il gettito si azzerà, quantomeno se il prelievo raggiunge il 100% del reddito).

<sup>27</sup> Cfr. M.T. Salvemini, *Le politiche del debito pubblico*, Laterza, Roma-Bari, 1992, p. 6.

Figura 2. *Spesa pubblica in percentuale sul Pil in dodici Paesi (1982)*



Fonte: Nazioni Unite; ristampato in J.E. Stiglitz, *Economics of the Public Sector*, New York, W.W. Norton, 1988.

Altre norme fondamentali della Carta Costituzionale e dell'ordinamento giuridico hanno perduto di significato man mano che il processo delle riforme fiscali inesorabilmente è andato avanti:

- 1) Si accenna appena al principio della "certezza del diritto" (art. 12 e segg. preleggi), certamente sminuito dalla introduzione di concetti ambigui, come ad esempio quello della elusione fiscale, che consisterebbe in violazioni di norme effettuate nel rispetto del diritto positivo<sup>28</sup> (!), ed in certo qual modo aggirato con l'introduzione di valutazioni presuntive, insite in vari

<sup>28</sup> Cfr. A. Santoro, *op. cit.*, p. 18.

istituti, come la *minimum tax*, le forfetizzazioni, gli studi di settore, i redditometri...;

- 2) il diritto alla proprietà privata (art. 42-3° comma Cost.), molto svuotato dal proliferare di norme che consentono facili pignoramenti, sequestri, requisizioni, espropri diretti e immediati di conti correnti, non solo per delitti di sangue, ma anche per reati di carattere finanziario, per contravvenzioni e per semplici infrazioni amministrative, e senza il prescritto indennizzo;
- 3) il divieto di imposizione di prestazioni personali (art. 23 Cost.) e il “diritto alla retribuzione” (art. 36-I comma Cost.), violati, ad esempio, quando lo Stato impone adempimenti impegnativi ed onerosi senza corrispettivo a tutta una serie di sostituti d'imposta<sup>29</sup>;
- 4) il principio del “contraddittorio” (art. 101 c.p.c.), che viene sistematicamente violato da quelle norme fiscali che lo escludono per tutta la fase dell'accertamento unilaterale da parte degli organi finanziari.

Il problema fiscale non si risolve quindi auspicando semplicemente un più rigoroso rispetto della Costituzione, che originariamente intendeva certamente tutelare il cittadino e la sua dignità, ma non poteva prevedere l'esplosione delle spese pubbliche e la convinzione (errata, ma ampiamente diffusa) della loro ineluttabilità, che creano problemi di *deficit* crescenti e di debiti inesauribili, né poteva prevedere gli effetti distorsivi del *fiscal drag* e della tassazione aziendale. Essa, comunque, è stata sistematicamente violata da tutti i governi della repubblica, ma soprattutto dai suoi falsi paladini, ciechi cultori di una “superiore” religione, quella di una bieca e irriducibile oppressione fiscale.

Quest'ultima è, come vedremo nel corso del volume, più dell'evasione, un problema importante del sistema fiscale italiano.

---

<sup>29</sup> Cfr. R. Lupi, *Tassazione aziendale in cerca di identità*, cit., p. 44 e nota: «...Le ritenute dovrebbero... essere... accompagnate da indennizzi... per gli oneri amministrativi o professionali che esse comportano sui sostituti di imposta come ausiliari del fisco».